



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-156/17, 30 gennaio 2020, ECLI: EU:C:2020:51	Köln-Aktienfonds Deka contro Staatssecretaris van Financiën	VII	Rinvio pregiudiziale	NL	Non ultima istanza	G. Pitruzzella, 5 settembre 2019	-	Libera circolazione dei capitali - Parità di trattamento	Libera circolazione dei capitali e libertà dei pagamenti – Restrizioni – Tassazione dei dividendi versati agli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari – Rimborso dell’imposta trattenuta sui dividendi – Presupposti – Criteri di differenziazione obiettivi – Criteri favorevoli, per loro natura o di fatto, ai contribuenti residenti

Classificazione

Imposte sul reddito - Libera circolazione dei capitali

Questione pregiudiziale

Il giudice del rinvio solleva tre distinte questioni pregiudiziali. Anzitutto chiede se l’articolo 56 CE (attualmente divenuto articolo 63 TFUE) osti a che ad un fondo d’investimento stabilito al di fuori dei Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi, trattenuta sui dividendi ad esso versati da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non è sostituito d’imposta ai fini dell’imposta olandese sui dividendi, mentre tale rimborso è concesso ad un organo di investimento collettivo a carattere fiscale stabilito nei Paesi Bassi che distribuisce annualmente ai suoi soci o ai suoi detentori di partecipazioni i suoi redditi d’investimento previa detrazione dell’imposta olandese sui dividendi dovuta.

Di poi, il giudice chiede se l’articolo 56 CE (attualmente divenuto articolo 63 TFUE) osti a che ad un fondo d’investimento stabilito al di fuori dei Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi, trattenuta sui dividendi percepiti da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non dimostra che i suoi soci o i suoi detentori di partecipazioni soddisfano le condizioni previste dalla normativa dei Paesi Bassi.

E, da ultimo, se l’articolo 56 CE (attualmente divenuto articolo 63 TFUE) osti a che ad un fondo d’investimento stabilito al di fuori dei Paesi Bassi non venga concesso il rimborso dell’imposta olandese sui dividendi, trattenuta sui dividendi percepiti da enti stabiliti nei Paesi Bassi, per il motivo che esso non distribuisce integralmente ogni anno, entro otto mesi dalla chiusura del suo esercizio contabile, mentre, nello Stato membro in cui è stabilito, l’utile derivante dai suoi investimenti al più tardi entro l’ottavo mese dopo la chiusura dell’esercizio, anche se nel paese in cui tale fondo d’investimento è stabilito, in forza della normativa ivi vigente, gli utili percepiti dai suoi investimenti che non sono stati distribuiti: a) sono considerati come distribuiti o b) sono inclusi nell’imposta che detto paese preleva da detti soci o detentori di partecipazioni come se tali utili fossero stati distribuiti, mentre il rimborso in questione viene concesso ad un organo di investimento collettivo a carattere fiscale stabilito nei Paesi Bassi, che distribuisce annualmente gli utili percepiti dai suoi investimenti ai suoi soci o ai suoi detentori di partecipazioni, previa detrazione dell’imposta olandese sui dividendi.

Dispositivo

L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi trattenuta sui dividendi da esso percepiti da parte di entità stabilite in tale Stato membro, per il motivo che detto fondo non fornisce la prova che i suoi azionisti o detentori di partecipazioni soddisfano i requisiti fissati da tale normativa, a condizione che detti requisiti non svantaggino, di fatto, i fondi di investimento non residenti e che le autorità tributarie richiedano che la prova del rispetto di detti requisiti sia fornita anche da parte di fondi di investimento residenti, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare.

L’articolo 63 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro ai sensi della quale a un fondo di investimento non residente non è concesso il rimborso dell’imposta sui dividendi che esso ha dovuto versare in tale Stato membro, per il motivo che esso non soddisfa i requisiti di legge ai quali è subordinato tale rimborso, vale a dire che esso non distribuisce integralmente ai suoi azionisti o detentori di partecipazioni gli utili derivanti dai suoi investimenti ogni anno, entro otto mesi dalla chiusura del suo esercizio contabile, mentre, nello Stato membro in cui è stabilito, l’utile derivante dai suoi investimenti che non sia stato distribuito è considerato distribuito o rientra nell’imposta che detto Stato membro riscuote dagli azionisti o detentori di partecipazioni come se tale utile fosse stato distribuito e che, tenuto conto dell’obiettivo sotteso a tali requisiti, un simile fondo si trovi in una situazione paragonabile a quella di un fondo residente che beneficia del rimborso di tale imposta, circostanza che spetta al giudice del rinvio accertare.

Nota redazionale

La Corte di Giustizia, nella causa C-156/17, è intervenuta sulla compatibilità della normativa olandese, che disciplina il regime impositivo dei dividendi percepiti da organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, con le libertà fondamentali previste dai Trattati e, segnatamente, con la libera circolazione dei capitali.

Nel dettaglio, la normativa olandese sottoposta al vaglio della Corte di Giustizia, aveva l’obiettivo di non penalizzare, in virtù del regime fiscale, tra modalità di investimento ed era volta ad allineare l’onere economico di coloro che decidevano di investire per il tramite di simili organismi a quello previsto per chi, invece, si affacciava personalmente e individualmente al mercato del capitale di rischio.

In simile prospettiva, gli OICVM – per i redditi a essi direttamente imputabili – venivano sottoposti a un’aliquota pari a zero e potevano ottenere il rimborso di quanto trattenuto a titolo di imposta sui dividendi loro corrisposti da partecipate residenti nei Paesi Bassi. Sul versante opposto, era prevista l’applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti dagli organismi, ossia sui redditi riferibili ai loro soci.

L’applicabilità della disciplina era, tuttavia, subordinata all’integrazione di due presupposti. In primo luogo, dovevano essere soddisfatti (e comunicati all’Amministrazione Finanziaria) alcuni requisiti inerenti alla composizione del capitale sociale. Di poi, il secondo presupposto era volto a garantire che la tassazione avvenisse entro un ragionevole lasso temporale: gli organismi dovevano distribuire – entro otto mesi dalla chiusura dell’esercizio – tutti gli utili maturati e prelevare, con ritenuta alla fonte, l’imposta olandese.

La questione circa la compatibilità della normativa con le libertà fondamentali è sorta con specifico riferimento a un fondo di investimento di diritto tedesco (Publikums Sondervermögen), fiscalmente residente in Germania, il quale aveva costituito un OICVM ai sensi della direttiva 85/611 e della direttiva 2009/65. Quest’ultimo deteneva partecipazioni in società residenti nei Paesi Bassi da cui aveva percepito utili, sottoposti – in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata tra la Germania e il Regno d’Olanda – a ritenuta alla fonte nella misura del 15%. Alla luce della disciplina citata, il veicolo d’investimento chiedeva all’autorità amministrativa olandese il rimborso dell’imposta prelevata. L’istanza veniva rigettata in virtù tanto della mancata dimostrazione della composizione dell’azionariato quanto per aver l’organismo omissivo di distribuire alcuna somma ai propri soci, mancando dunque di prelevare e versare l’imposta olandese. A fronte di simile rifiuto, il fondo opponeva che tutti i suoi utili – ancorché non lo fossero materialmente – venivano comunque considerati, ai soli fini impositivi, distribuiti ai soci sulla base di una finzione giuridica propria dell’ordinamento tedesco (c.d. ausschüttungsgleiche Erträge) e, quindi, sottoposti a tassazione nel Paese di residenza dell’organismo.

Essendo questo il contesto di riferimento, quanto alla prima questione (id est, la composizione dell’azionariato) la Corte ha ritenuto che la trasmissione dei dati non si configurasse come un onere impossibile o eccessivamente difficile da assolvere (sentenza 10 febbraio 2011, Haribo Lakritzzen Hans Riegel e Österreichische Salinen, C 436/08 e C 437/08). Al contrario, il suo mancato rispetto si poneva su un piano strettamente fattuale, dovuto a scelte imprenditoriali dell’organismo, concernenti il sistema di negoziazione dei titoli adottato. Pertanto, l’inadempimento in questione non derivava dalla “complessità intrinseca” delle informazioni, né dalla natura delle prove richieste, né tantomeno dall’impossibilità legale di raccogliere i dati a causa della Direttiva UE sulla protezione dei dati personali, ma era conseguenza immediata e diretta delle scelte del contribuente. Per queste ragioni, nessuna libertà fondamentale poteva considerarsi violata.

Quanto alla seconda questione (id est, l’obbligo di distribuzione), la Corte ha ritenuto che, subordinare l’applicazione del regime di esenzione al rigoroso rispetto di requisiti propri dello Stato della fonte, “a prescindere” (KA Deka, punto 73) da qualsiasi considerazione in ordine alla normativa dello Stato in cui il percettore risiede, significherebbe precludergli tout court di accedere alla disciplina in esame. Al riguardo, spetta al giudice nazionale verificare il rispetto, da parte dei soggetti stranieri, dei requisiti richiesti dalla legislazione cui sono assoggettati. A giudizio della Corte, infatti, se un fondo di investimento straniero non integra le condizioni richieste dallo Stato ospitante, ma soddisfa altresì quelle del suo Stato di stabilimento, non può a priori escludersi che non versi in una situazione sostanzialmente “comparabile” rispetto a quella di un residente che, invece, integra tutte le condizioni richieste dalla sua legislazione. Si trattava quindi di verificare se la disparità fosse in vero riferibile a situazioni oggettivamente comparabili. Richiamando la propria giurisprudenza (sentenza 2 giugno 2016, Pensioenfond Metaal en Techniek v. Skatteverket, C-252/14), la Corte ha condotto una valutazione complessiva della fattispecie che aveva specifico riguardo all’obiettivo, allo scopo e al contenuto della legislazione olandese: situazioni apparentemente diverse possono, se osservate in un’ottica funzionale, condurre ai medesimi risultati ed essere, dunque, assimilabili. Nella fattispecie, la Corte non ha tuttavia potuto definire quale fosse l’obiettivo principale perseguito per il tramite della normativa olandese, individuandone più d’uno e ha, dunque, dovuto rimettere la relativa verifica al giudice nazionale.

La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN

Causa selezionata per nota a sentenza su *Diritto e pratica tributaria internazionale*